



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 41/2017/CATO3 del 19/07/2017

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	GIUGLAR Gianfranco	X		
2	DONALISIO Graziano	X		
3	ARCORACE Antonio		X	
4	BERMOND Daniele		X	
5	BORLA Monica	X		
6	CENNI Marco	X		
7	EBREIUL Claudio		X	
8	FALCHERO Aldo	X		
9	FLORINDI Carlo	X		
10	FORNERIS Mauro		X	
11	GALLO Luca	X		
12	GIAI Luca		X	
13	GIOANA Maria	X		
14	LISANTI Aldo	X		
15	MADIOTTO Andrea	X		
16	MOSCHIETTO Alessandro	X		
17	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti n. 12 su 17, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Regolamento per il rimborso delle quote di partecipazione.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto il Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino del 03/02/2017, n. 22 - 739/2017, con il quale è stato costituito;

Visto il verbale redatto dalla Città metropolitana di Torino, n. 1, riunione del 24/02/2017, di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e Vice Presidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del CATO3, approvato con delibera n. 1/2017/CATO3 del 27/03/2017 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Visto che il precedente Comitato aveva stabilito di procedere al rimborso della quota di partecipazione economica per chi lo avesse richiesto entro il 31/08 di ogni anno;

Attesa la necessità di normare con uno specifico regolamento le condizioni di rimborso della quota di partecipazione economica e della eventuale quota già versata per la caccia di selezione;

Ritenuto di prevedere la possibilità di richiedere entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno il rimborso della quota di partecipazione economica versata quale ammissione alla stagione venatoria e della eventuale quota di partecipazione al prelievo selettivo degli ungulati;

Ritenuto opportuno stabilire che il rimborso potrà essere accordato esclusivamente per i casi di malattia o infortunio, comprovati da presentazione di certificato medico, e di mancato rilascio o rinnovo del porto d'armi, mentre in caso di decesso il rimborso potrà essere richiesto dai famigliari anche oltre il 15 settembre e comunque entro la fine della stagione venatoria;

Stabilito che i rimborsi in parola potranno essere concessi soltanto se il cacciatore richiedente non ha ancora ritirato il tesserino regionale;

Con voti unanimi favorevoli,

12 su 12

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il rimborso della quota di partecipazione economica allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che tale regolamento rimarrà in vigore sino a diversa deliberazione da parte del Comitato di gestione.

cb

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Giuglar)

Regolamento per il rimborso della quota di partecipazione economica

Art. 1. La richiesta di rimborso della quota di partecipazione economica versata quale ammissione alla stagione venatoria e della eventuale quota di partecipazione al prelievo selettivo degli ungulati deve essere prodotta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno utilizzando l'apposito modulo ritirabile presso gli uffici o scaricabile dal sito internet.

Art. 2. Il rimborso può essere accordato esclusivamente per i seguenti casi:

- malattia, o infortunio, che pregiudichi la possibilità di svolgere l'esercizio venatorio, comprovata da presentazione di certificato medico;
- mancato rilascio o rinnovo del porto d'armi.

Art. 3. In caso di decesso il rimborso può essere richiesto dai famigliari anche oltre il 15 settembre tenendo conto di quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4. Il rimborso può essere accordato esclusivamente se il cacciatore non ha ancora ritirato il tesserino regionale.